

4. D.L. N. 146/2025 - NOVITÀ INTRODOTTE IN SEDE DI CONVERSIONE

È stata pubblicata sulla G.U. n. 279 del 1° dicembre 2025 la Legge 1° dicembre 2025, n. 179, di conversione, con modificazioni, del D.L. n. 146/2025, recante "Disposizioni urgenti in materia di ingresso regolare di lavoratori e cittadini stranieri, nonché di gestione del fenomeno migratorio".

Riguardo all'art. 1, dedicato al nulla osta al lavoro subordinato, in sede di conversione sono stati rimodulati alcuni termini procedurali previsti dal T.U. Immigrazione (D.Lgs. n. 286/1998). Il termine per la conferma del nulla osta di cui all'art. 22, comma 5-quinquies, è stato esteso da 7 a 15 giorni, così come il termine per la trasmissione della documentazione di cui al comma 6 del medesimo articolo, anch'esso portato a 15 giorni. Analoga estensione è stata prevista con riferimento all'art. 24, comma 11, quarto periodo. Le modifiche determinano un allineamento temporale delle diverse fasi procedurali successive all'imputazione della domanda alle quote di ingresso.

Sempre nell'ambito dell'art. 1, la legge di conversione ha introdotto in modo sistematico l'obbligo per le Amministrazioni di effettuare controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai soggetti istanti. Tali controlli sono espressamente ricondotti alle modalità e agli effetti previsti dall'art. 71, D.P.R. n. 445/2000 e vengono estesi alle dichiarazioni del datore di lavoro, delle organizzazioni promotrici di programmi di volontariato, degli istituti di ricerca e delle entità ospitanti, in relazione alle diverse tipologie di autorizzazioni al lavoro disciplinate dagli artt. 27 ss. T.U..

Ulteriore novità introdotta in sede di conversione riguarda la possibilità di eseguire la conferma del nulla osta e la trasmissione dei documenti anche per il tramite dei soggetti abilitati o autorizzati ai sensi della Legge n. 12/1979, nonché delle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, previo conferimento di mandato o adesione da parte del datore di lavoro.

L'art. 2, D.L. n. 146/2025, interviene sulle procedure di presentazione delle domande di nulla osta, introducendo una disciplina più articolata della fase di precompilazione. In sede di conversione è stato chiarito che la precompilazione può essere effettuata dai datori di lavoro ovvero dalle organizzazioni datoriali di riferimento. Contestualmente, è stato previsto che l'INL possa effettuare verifiche ispettive anche in via anticipata sui moduli precompilati, ai fini dell'eventuale esclusione dalla procedura informatica di presentazione delle domande nei giorni stabiliti dai decreti sui flussi.

Sempre per effetto delle modifiche in conversione, è stato precisato che i datori di lavoro che operano come utenti privati possono presentare non più di 3 richieste di nulla osta per ciascuna annualità. Tale limite non si applica alle richieste presentate tramite le organizzazioni di categoria, i soggetti abilitati ex Legge n. 12/1979 e, per effetto della conversione, anche le agenzie di somministrazione di lavoro iscritte all'albo di cui al D.Lgs. n. 276/2003. Per tali soggetti è richiesto che il numero delle istanze presentate sia proporzionato al volume degli affari o dei ricavi, ponderato in funzione del numero dei dipendenti e del settore di attività.



Con riferimento ai percorsi formativi di cui all'art. 23, T.U.

Immigrazione, la legge di conversione ha eliminato l'obbligo di allegare la conferma della disponibilità ad assumere da parte del datore di lavoro e ha rafforzato il flusso informativo tra Amministrazioni, prevedendo la comunicazione delle generalità dei datori di lavoro interessati all'assunzione, ove conosciute. È stata, inoltre, introdotta, in via sperimentale fino al 31 dicembre 2027, l'estensione a 12 mesi di un termine procedurale connesso a tali percorsi.

Particolarmente rilevanti sono, infine, le modifiche apportate dall'art. 4, introdotto e rafforzato in sede di conversione, in materia di permessi di soggiorno rilasciati per casi speciali. La durata di alcuni titoli di soggiorno è stata estesa da 6 mesi a 1 anno, con espresso riferimento al tempo necessario per l'inserimento socio-lavorativo o per la conclusione delle relative misure. È stato, inoltre, previsto che i titolari dei permessi di soggiorno di cui agli artt. 18 e 18-bis, T.U., possano accedere all'assegno di inclusione, con deroga a specifiche limitazioni previste dalla normativa vigente. Ulteriori integrazioni riguardano il rafforzamento motivazionale dei pareri resi nell'ambito dei procedimenti di rilascio dei permessi.